



LEGGE DI BILANCIO 2018

Gli emendamenti approvati dalla
5^a Commissione

(aggiornato al 27 novembre 2017)

Ed. provvisoria

A.S. n. 2960

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/2

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 642/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
<i>Articolo 3, comma 6-bis (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile e Finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato)</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 17-bis (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 20-bis (Risorse finanziarie per l'ANPAL Servizi Spa per l'assegno di ricollocazione).....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 21-bis (Requisiti per il trattamento pensionistico, misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose, misure di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, istituzione di Commissioni tecniche, norme in materia di integrazione salariale, accordi di esodo anticipato)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 22 (APE e Tassazione della plusvalenza di azioni conferite ai lavoratori).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 23-bis (Adesioni alle forme di previdenza complementare).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 23-ter (Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano)</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 25 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 26 (Promozione del welfare di comunità)</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 26-bis (Istituto degli Innocenti di Firenze).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 29-bis (Società cooperative che ricorrono al prestito sociale)</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 30-bis (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 30-bis (Stanziamiento per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia).....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 31-bis (Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 33 (Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero)</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 34-bis (Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)</i>	<i>43</i>

Articolo 36, comma 1-bis (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia: riserva di posti a personale bilingue in italiano e tedesco)	45
Articolo 38, comma 7 bis (Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa)	47
Articolo 39, comma 2-bis (Istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale)	48
Articolo 39, comma 9-bis - 9-quater (Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)	49
Articolo 39, comma 13-bis (Manifestazioni carnevalesche)	51
Articolo 39, comma 13-bis (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)	52
Articolo 40, commi 2-4 (Società sportive dilettantistiche)	53
Articolo 40, comma 15-bis (Registro nazionale degli agenti sportivi)	55
Articolo 41-bis (Termini temporali in materia di edilizia sanitaria)	56
Articolo 41-bis (Istituzione del Registro e della Rete nazionale delle talassemie e emoglobinopatie e Riduzione del Fondo "La Buona Scuola")	57
Articolo 41-bis (Contributo in favore dell'ENPAF a carico di alcune società di gestione di farmacie)	58
Articolo 42-bis (Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)	59
Articolo 47 (Distretti del cibo)	61
Articolo 49 (Piano invasi)	62
Articolo 49-bis (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)	65
Articolo 52-bis (Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali)	68
Articolo 57-bis (Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)	70
Articolo 59, commi 11-bis-11-quinquies (Indennità e rimborsi per i componenti del CNEL)	74
Articolo 68, commi 1-3 (Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)	75
Articolo 72, comma 3-bis (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale)	82
Articolo 84-bis (Attività di mediazione svolta da agenti immobiliari)	84

Articolo 88-bis (Misure fiscali per l'economia digitale)	85
Articolo 92, comma 1 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)	96
Articolo 92, commi 1-bis - 1-quinquies (Disposizioni per la copertura di misure previdenziali e assistenziali)	97
Articolo 94 (Tabelle A e B)	99
Articolo 101-bis (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)	101
Articolo 114 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Tabella n. 12)	103

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 3, comma 6-bis
(Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)

L'articolo 3, comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente con **l'emendamento 3.162 (testo 2)**, fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei 'beni significativi' deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

Il comma 6-bis fornisce una interpretazione autentica (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali norme prevedono che sono soggette all'**aliquota IVA del 10 per cento** le **prestazioni** aventi per oggetto **interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Per quanto riguarda i lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, le **cessioni di beni** sono assoggettate all'aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce **beni di valore significativo**, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Infatti, l'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488 del 1999 demanda ad un D.M. l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle suddette prestazioni, ai quali **l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione** relativa all'intervento di recupero, **al netto del valore dei predetti beni**. In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato **i beni significativi**:

- ascensori e montacarichi,
- infissi esterni e interni,
- caldaie,

- video citofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
- sanitari e rubinetteria da bagni,
- impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi, quindi, l'aliquota agevolata del 10 per cento si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L'Agenzia delle entrate, nella [Guida](#) sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo. Costo totale dell'intervento 10.000 euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L'Iva al 10% si applica sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e il costo dei beni significativi: $10.000 - 6.000 = 4.000$. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Si ricorda che per quanto riguarda, invece, i **lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione**, si applica l'aliquota Iva del 10 per cento alle forniture dei cosiddetti **beni finiti**, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972). L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.

Con la norma in commento si prevede che la determinazione del valore dei 'beni significativi' deve essere effettuata sulla base dell'**autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale** come individuato nel decreto ministeriale. Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

Non è chiaro quale sia l'elemento il cui valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

In sostanza la disposizione, di non facile lettura, riprende una parte della [Circolare n. 12/E del 2016](#) con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le **parti staccate** che non sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

Il chiarimento dell'Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall'infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell'infisso e – ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L'Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una **autonomia funzionale** rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, **ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile**. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell'infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che **la fattura** emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato **deve indicare**, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche **il valore dei beni di valore significativo** (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Articolo 16

(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile e Finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato)

I commi da 1 a 9 e da 10 a 12 introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal **comma 7.**

I commi da 9-bis a 9-quater - inseriti dall'emendamento 16.66 (testo 2), approvato in sede referente - recano alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.

I commi da 1 a 3 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo **comma 4**; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa.

Il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici (**comma 11**). Dall'ambito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti, in base al richiamo del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, operato dal **comma 1**.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati (**comma 1**).

La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero al 100 per cento della medesima base contributiva nelle fattispecie di cui al successivo **comma 9**. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo

indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione (**comma 4**).

Lo sgravio trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione (**commi 7 e 11**). In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai precedenti **commi da 4 a 6**. *Si segnala che il **comma 7** non reca un'esplicita limitazione del proprio ambito di applicazione all'apprendistato professionalizzante, ma che essa sembra desumersi in base alla circostanza che le altre tipologie di apprendistato sono compiutamente disciplinate, ai fini in esame, dal successivo **comma 9**.*

Nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi dalla conversione di un contratto a termine, il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione (**comma 8**). Quest'ultima non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; restano ferme le altre condizioni ai fini dello sgravio in oggetto.

Dal beneficio sono esclusi (**comma 5**) i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi¹ nonché i datori che rientrano nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Ai fini in oggetto, in base a tale richiamo sono esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); concerna un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si prevedono, inoltre, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme (**comma 6**) per: i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione; i casi in cui, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione in oggetto,

¹ Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

vi sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto; *sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un'estensione di tale fattispecie ai licenziamenti collettivi*. Le suddette revoche del beneficio non rilevano ai fini del computo dell'eventuale residuo periodo utile di applicazione del beneficio per altri datori (periodo di cui al citato **comma 4**).

*Sembrerebbe opportuno chiarire se, in base al suddetto richiamo (di cui al **comma 5**) alle norme di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015, il beneficio si applichi, nell'ambito della somministrazione di lavoro e per i periodi di utilizzo del lavoratore, in favore dei soggetti utilizzatori, anziché in favore del somministratore².*

La riduzione della contribuzione nella suddetta misura più elevata del 100 per cento spetta, ai sensi del **comma 9**, per le medesime fattispecie di assunzione per le quali una norma transitoria - oggetto di abrogazione da parte del **comma 10** per le assunzioni successive al 31 dicembre 2017 - prevede un analogo sgravio per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2018; le differenze rispetto alla norma transitoria oggetto di abrogazione consistono: nella riduzione del limite annuo del beneficio da 3.250 a 3.000 euro; nell'introduzione, per i contratti di apprendistato, della condizione della previa prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al periodo di apprendistato medesimo (cfr. altresì il **comma 11**); nell'introduzione dei requisiti anagrafici (che sono richiamati nell'**alinea** del **comma 9** e che consistono nell'aver meno di 30 anni, ovvero, per le assunzioni effettuate nel 2018, meno di 35 anni); nella soppressione dei limiti di spesa annua ai fini del riconoscimento del beneficio³. Le fattispecie interessate dalla percentuale specifica di riduzione in esame sono costituite dai casi di assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito; di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. *Sembrerebbe opportuno chiarire se per tali fattispecie si applichino i criteri e le esclusioni di cui ai **commi da 4 a 6**.*

In particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, si richiede un monte ore corrispondente ad una delle seguenti fattispecie: almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, comma 33, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio); almeno il 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; almeno il 30 per cento del monte

² Riguardo all'applicazione degli incentivi alla fattispecie della somministrazione di lavoro, cfr. altresì il citato 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

³ Limiti di cui all'art. 1, comma 309, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

ore previsto per le attività di alternanza nell'ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori; almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Le riduzioni contributive di cui al **presente articolo** non sono cumulabili con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione (**comma 11**).

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del **presente articolo** e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 12**).

Per un quadro dei **recenti interventi normativi** volti a incentivare assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla scheda relativa all'**articolo 74** del disegno di legge in esame.

I commi da 9-bis a 9-quater - inseriti dall'emendamento 16.66 (testo 2), approvato in sede referente - recano alcuni finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.

In particolare, si prevedono stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione: 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale - IeFP; 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro (tale stanziamento è comprensivo dello stanziamento - previsto dalla disciplina vigente e ora oggetto di abrogazione da parte del **comma 9-ter** - pari a 25 milioni di euro, già relativo alla tipologia di apprendistato suddetta); 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante; 5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017⁴) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

⁴ Cfr. l'art. 1, comma 240, lettera b), della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 17-bis
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio *Xylella*
fastidiosa)

La destinazione di risorse alle iniziative di contrasto della diffusione del batterio in titolo si accompagna al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, con l'estensione delle provvidenze del reimpianto delle specie tolleranti anche al settore olivicolo.

Con il **comma 1 dell'articolo aggiuntivo, introdotto dall'emendamento 17.0.9 (testo 2), approvato dalla Commissione**, si stanziavano 2 milioni di euro annui (per il prossimo biennio), da destinare al finanziamento di contratti di distretto nei territori danneggiati dalla *Xylella*: il sostegno alle politiche di filiera, con questo strumento, si affianca alle tradizionali misure riparatorie del danno. Queste ultime, ai sensi del **comma 2**, proseguono mediante rifinanziamento del Fondo di solidarietà per un milione nel 2018 ed un altro milione nel 2019; le procedure di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, ad opera delle regioni, operano anche in deroga ai termini di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004, purché la proposta sia avanzata entro il 31 marzo prossimo.

Il **comma 3** estende al settore olivicolo colpito dal batterio la possibilità di attingere al Fondo del MiPAAF sulla qualità e la competitività delle produzioni: attualmente riferito al solo settore cerealicolo, il fondo è all'uopo incrementato di un milione di euro per ciascun anno del triennio a venire.

Le risorse sono attinte dalla Tabella 12, missione 1, programma 1.3 (politiche competitive) azione "competitività delle filiere", per due milioni nel 2018, e dal programma 1.1 (politiche europee ecc.), azione "tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche ecc.", per 4 milioni nel 2019 e 3 milioni nel 2020.

Articolo 20-bis
***(Risorse finanziarie per l'ANPAL Servizi Spa per l'assegno di
ricollocazione)***

Il **presente articolo** è stato introdotto dall'**emendamento 20.0.7 (testo 2)**, approvato in sede referente. Esso reca **uno stanziamento in favore dell'ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), ai fini del concorso del finanziamento per l'implementazione dell'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione**. Lo stanziamento è pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; viene in ogni caso escluso l'impiego dello stanziamento per le spese per il personale della suddetta società. Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, si dispone una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Riguardo all'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione, cfr. il **precedente articolo 20**.

Articolo 21-bis

(Requisiti per il trattamento pensionistico, misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose, misure di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, istituzione di Commissioni tecniche, norme in materia di integrazione salariale, accordi di esodo anticipato)

Il presente articolo è stato inserito in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento 21.0.1000 e di alcuni subemendamenti. I commi da 1 a 8 modificano la disciplina del meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti dei trattamenti pensionistici all'evoluzione della speranza di vita. Il comma 9 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale. I commi 10 e 11 concernono il settore della previdenza complementare, con specifico riferimento ai pubblici dipendenti. Il comma 12 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Il comma 13 concerne la disciplina del fondo residuale (gestito dall'INPS) relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali. Il comma 13-bis (inserito con i subemendamenti identici 21.0.1000/89, 21.0.1000/90 e 21.0.1000/91) modifica la disciplina sugli accordi collettivi di esodo anticipato.

Nella disciplina vigente, il meccanismo di adeguamento automatico viene attuato - in base alla variazione della speranza di vita (per un soggetto con 65 anni di età), come rilevata dall'ISTAT - con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento; l'ultimo anno del periodo di riferimento per il calcolo della variazione è costituito dal terz'ultimo anno solare precedente quello di decorrenza dell'adeguamento. Quest'ultimo ha cadenza biennale a decorrere dall'adeguamento operante dal 1° gennaio 2021, mentre per gli adeguamenti precedenti (di cui l'ultimo decorrerà dal 2019) la cadenza è triennale. Il meccanismo di adeguamento concerne i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e per l'assegno sociale, nonché il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

La novella di cui al **comma 1**, in primo luogo, modifica il criterio di calcolo della variazione della suddetta speranza di vita, per la quale si fa attualmente riferimento alla differenza di valore tra l'ultimo anno del biennio (o del triennio di riferimento) e l'ultimo anno del periodo precedente. Tale criterio continua ad operare per

l'adeguamento decorrente dal 2019. Per quello successivo - decorrente, come detto, dal 2021 e per il quale, quindi, il biennio di riferimento è costituito dagli anni 2017-2018 -, la novella fa riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-2018 ed il valore registrato nell'anno 2016. Per gli adeguamenti ancora successivi, la novella fa riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.

In secondo luogo, la novella di cui al **comma 1** dispone che gli adeguamenti in esame, a decorrere da quello operante dal 2021, non possono essere superiori a 3 mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi. La novella specifica altresì che gli adeguamenti non hanno luogo qualora la variazione risulti di segno negativo, salvo, anche in tal caso, il recupero della variazione negativa in sede degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

I **commi 2 e 3** escludono (nei regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti e nei regimi pensionistici INPS relativi ai lavoratori autonomi e parasubordinati), con riferimento al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, nonché al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita decorrente dal 2019 (adeguamento pari a 5 mesi, come ricorda la **relazione tecnica allegata all'emendamento 21.0.1000 in oggetto**) per le seguenti categorie: lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo **allegato** e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni⁵; lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti), di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, e rientranti nelle fattispecie previste dai commi 2 e 3 del medesimo art. 1 del D.Lgs. n. 67, e successive modificazioni, e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni. Tale seconda categoria di lavoratori beneficia già nella disciplina vigente dell'esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. L'**emendamento 21.0.1000**, dunque, per tali lavoratori, modifica, con esclusivo riferimento all'adeguamento decorrente dal 2019, la misura di anzianità contributiva necessaria per il beneficio.

L'esclusione di cui ai **commi 2 e 3** non si applica per le fattispecie individuate dai **commi 4 e 5**.

In particolare, il **comma 4** specifica che l'esclusione di cui ai **commi 2 e 3** non riguarda il requisito ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'art. 1, commi 199-205, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, requisito per il quale resta, quindi,

⁵ Riguardo alla categoria degli educatori degli asili nido, presente nel suddetto **allegato**, si ricorda che il regolamento di attuazione dell'APE sociale, di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, ha interpretato tale categoria come relativa a tutti i tipi di servizi educativi per l'infanzia, come articolati dall'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi).

confermata l'applicazione degli adeguamenti. Si ricorda che tale requisito ridotto è pari a 41 anni (salvi i futuri adeguamenti automatici) e può essere riconosciuto per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, relativa ai lavoratori dipendenti ed autonomi, o ad un altro regime pensionistico obbligatorio relativo ai lavoratori dipendenti, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione (per periodi di lavoro effettivo) precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, che rientrino in una delle condizioni contemplate dalla suddetta disciplina (fermi restando i limiti di spesa ivi previsti) e la cui iscrizione in una delle suddette forme di previdenza obbligatoria sia anteriore al 1° gennaio 1996.

Il **comma 5** specifica che l'esclusione di cui ai **commi 2 e 3** non riguarda i soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'indennità nota come APE sociale (istituto previsto dall'ordinamento in via sperimentale e transitoria e consistente in un'indennità pre-pensionistica, in favore di soggetti aventi determinati requisiti contributivi ed anagrafici e rientranti in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa).

Ai sensi del **comma 7**, l'esclusione di cui ai **commi 2 e 3** ha un effetto permanente, in quanto si specifica che per i soggetti rientranti in essa non trova applicazione l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni - elevamento previsto, come norma di chiusura, in via generale (a prescindere dagli effetti del meccanismo degli adeguamenti automatici), a decorrere dal 2021 -.

Il **comma 6** concerne i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano delle esclusioni di cui ai **commi 2, 3 e 7**. Si prevede che i termini di pagamento stabiliti dalla disciplina generale in materia (ivi richiamata) inizino a decorrere solo dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato i requisiti per il trattamento pensionistico come incrementati dagli adeguamenti ed elevamenti oggetto delle esclusioni.

Il **comma 8** demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative dei **commi 2 e 3**, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto **allegato** ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

Il **comma 9** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. La composizione della Commissione, le modalità di funzionamento e di svolgimento delle funzioni ed i relativi termini temporali sono oggetto del medesimo **comma 9**.

Il **comma 10** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichi il regime tributario vigente per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento ai premi e contributi versati in forme di

previdenza complementare e alle relative prestazioni. Dall'equiparazione sono esclusi i premi ed i contributi inerenti agli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017; per tali fattispecie continua ad operare la disciplina fino ad ora vigente.

Il D.Lgs. n. 252 del 2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari. I **contributi** versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono **deducibili** annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella **misura massima di 5.164,57 euro** (articolo 8). Tale norma è richiamata dall'articolo 10, comma 1, lett. *e-bis*, del TUIR (oneri deducibili).

Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), l'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 dispone l'applicazione della previgente disciplina (D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 47 del 2000). I **lavoratori pubblici** godono pertanto di un diverso e meno favorevole regime fiscale dei contributi versati al fondo pensione. Per tali soggetti **l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo** (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nel limite di 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

La legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 621) ha aumentato dall'11,50 al **20 per cento** la misura dell'imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione **maturato** nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare con effetto dal 1° gennaio 2014.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 2015, l'aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare, inclusi i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le **prestazioni** pensionistiche complementari, quelle dei **dipendenti del settore privato** sono assoggettate a tassazione a titolo di imposta del **15 per cento**. È riconosciuta una riduzione del 0,30% dell'aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.

Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** prevede invece la **tassazione progressiva**: la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.

Il **comma 11** demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare relativi ai pubblici dipendenti la definizione di disposizioni inerenti alle modalità di espressione della volontà di adesione degli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso (attualmente previste solo per i dipendenti privati), e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e

diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della COVIP.

Il **comma 12** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, secondo la procedura ivi stabilita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La composizione della Commissione, le modalità di funzionamento e di svolgimento delle funzioni ed i relativi termini temporali sono oggetto del medesimo **comma 12**.

Il **comma 13** concerne la disciplina del fondo residuale (gestito dall'INPS) relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali. Le novelle modificano il limite massimo delle prestazioni (relative al complesso dei dipendenti di un medesimo datore) a carico del fondo, fissandolo al decuplo dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Nella disciplina fino ad ora vigente, il limite è pari al quadruplo della suddetta base e, in via transitoria, a dieci volte (la stessa base) nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021. Resta fermo che le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del fondo.

Si ricorda che sono assoggettati al Fondo tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupino mediamente più di cinque dipendenti.

Il **comma 13-bis (inserito con i subemendamenti identici 21.0.1000/89, 21.0.1000/90 e 21.0.1000/91)** modifica la disciplina sugli eventuali accordi di esodo anticipato tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale - accordi (validati dall'INPS) che prevedano la corresponsione, da parte del datore di lavoro, sia di una prestazione in favore del lavoratore di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti sia della contribuzione all'INPS fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento -.

La disciplina vigente consente che nei programmi in oggetto siano inseriti i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il **presente comma 13-bis** eleva tale limite massimo da quattro a sette anni, limitatamente al periodo 2018-2020.

Articolo 22

(APE e Tassazione della plusvalenza di azioni conferite ai lavoratori)

Il **comma 1** dell'**articolo 22** proroga di un anno la disciplina dell'**APE volontaria** e modifica i requisiti per l'**APE sociale**, al fine di ampliarne la possibilità di accesso. Il **comma 01 - premesso dall'emendamento 22.1 (testo 3), approvato in sede referente** - concerne l'applicazione dell'aliquota tributaria (pari al 26 per cento) sulla **plusvalenza delle azioni** conferite ai lavoratori dipendenti (per loro scelta) in luogo (in tutto o in parte) di premi di risultato di ammontare variabile (previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali⁶) e successivamente vendute dai medesimi soggetti. Si dispone che l'aliquota si applichi - anziché sull'intero importo del prezzo della vendita - esclusivamente sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (dei premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

Si ricorda che l'importo delle azioni conferite nell'ambito della fattispecie in oggetto è escluso dall'imponibile IRPEF del dipendente.

⁶ La disciplina in oggetto fa riferimento esclusivamente ai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Articolo 23-bis
(Adesioni alle forme di previdenza complementare)

Il **presente articolo** è stato introdotto dalla **prima parte** dell'**emendamento 23.0.31, approvato in sede referente**. Esso concerne **la destinazione delle eventuali forme di finanziamento previste in favore di fondi pensione e diverse dalla contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore - ove tali forme diverse di finanziamento siano previste da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi -**.

Il **primo periodo** del **comma 1** dispone la destinazione ai fondi pensione negoziali territoriali - limitatamente alla relativa area geografica - delle eventuali forme di finanziamento suddette previste in favore di fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale, salva la diversa volontà del lavoratore ed anche con riferimento ai lavoratori che non abbiano destinato alla previdenza complementare gli accantonamenti corrispondenti al trattamento di fine rapporto. In base al **secondo periodo** del **comma 2**, qualora il lavoratore sia invece chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo in oggetto e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dalle norme sul silenzio-assenso in materia di previdenza complementare (di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b*), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), salva l'ipotesi in cui il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

In base al **comma 2**, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni stabilite dal **comma 1**. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono in ogni caso effettuati secondo quanto stabilito dal medesimo **comma 1**. Entro la predetta data, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali gli accantonamenti corrispondenti al trattamento di fine rapporto o i contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Articolo 23-ter
(Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano)

Il presente articolo è stato introdotto dalla seconda parte dell'emendamento 23.0.31, approvato in sede referente. Esso concerne l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.

La norma in esame ammette che, qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province di Trento e di Bolzano possa essere stabilita, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad un altro fondo integrativo, individuato dagli accordi medesimi, purché avente prestazioni non inferiori a quelle contemplate dal fondo integrativo nazionale suddetto.

Articolo 25***(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)***

L'articolo 25 - modificato in sede referente con l'emendamento 25.10 (testo 2) - reca alcune modifiche alla disciplina del Reddito di inclusione (ReI), dispone (in relazione ad esse) incrementi di risorse finanziarie e, in via aggiuntiva rispetto a questi ultimi, prevede, a decorrere dal 2020, un ulteriore incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Si ricorda che il ReI è stato introdotto, a decorrere dal 2018, dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, quale misura unica a livello nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; tale misura è articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona ed è subordinata sia alla prova dei mezzi sia all'adesione ad un progetto personalizzato, relativo al nucleo familiare ed inteso all'inclusione sociale e lavorativa. L'accesso all'istituto è subordinato al possesso di determinati requisiti, inerenti al reddito ed al patrimonio (oltre che inerenti alla residenza ed al soggiorno). La disciplina vigente richiede altresì, in fase di prima applicazione, che si rientri in almeno una tra specifiche fattispecie, inerenti alla sfera personale o familiare o lavorativa. Queste ultime condizioni vengono soppresse dalla novella di cui al **comma 3** a decorrere dal 1° luglio 2018. Inoltre, per il periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, la novella di cui ai **commi 1 e 2** estende l'ambito di una delle ipotesi inerenti alla suddetta prima fase di applicazione, includendo tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione, sopprimendo le altre condizioni, relative alla durata della disoccupazione o alla causa della cessazione del rapporto di lavoro. Le novelle, inoltre, incrementano il limite massimo del beneficio economico del ReI, limite che, nella disciplina fino ad ora vigente, è pari all'ammontare annuo dell'assegno sociale (pari, nel 2017, a circa 5.825 euro). Il **comma 4** incrementa nella misura del 10 per cento tale soglia, fermi restando i criteri di calcolo dell'importo effettivo per ogni nucleo familiare.

L'emendamento 25.10 (testo 2), approvato in sede referente, dispone inoltre (**comma 7-bis**) l'elevamento dal 15 al 20 per cento della misura minima delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà (si ricorda che deroghe al limite inferiore della quota suddetta sono ammesse solo con riferimento agli eventuali incrementi della dotazione del Fondo non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari del ReI).

Le misure di cui ai **commi summenzionati** sono rese possibili da **un maggiore impegno finanziario. Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale viene incrementato (comma 5 e comma 6, primo periodo) nella misura di:** 300 milioni nel 2018; 700 milioni nel 2019; 783 milioni nel 2020; 755 milioni annui a decorrere dal 2021. Le misure degli incrementi per gli anni 2020 e successivi sono stati in tali termini riformulati dall'**emendamento 25.10 (testo 2)**, con un aumento pari a 118 milioni annui **rispetto al testo originario del disegno di legge.**

Viene inoltre previsto, **dal 2020**, per finalità da individuare mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un **ulteriore incremento del medesimo Fondo (comma 6, secondo periodo)**; tale incremento è pari a: 117 milioni di euro nel 2020; 145 milioni annui a decorrere dal 2021. Le misure degli incrementi sono stati in tali termini riformulati dall'**emendamento 25.10 (testo 2)**, con una riduzione pari a 118 milioni annui **rispetto al testo originario del disegno di legge.**

Articolo 26 **(Promozione del welfare di comunità)**

L'articolo 26 - modificato in sede referente con l'emendamento 26.3 - introduce, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.

Più in particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità (**comma 1**): contrasto delle povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile; tutela dell'infanzia; cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie. Le finalità sono state così riformulate con l'**emendamento 26.3, approvato in sede referente**; il **testo originario del disegno di legge faceva riferimento** alle seguenti finalità: contrasto delle povertà e del disagio di famiglie con minori; domiciliarità delle cure per gli anziani e per i disabili.

Le **fondazioni di origine bancaria**, nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche (c.d. legge Amato, n. 218 del 1990), sono **soggetti non profit**, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Attualmente le fondazioni sono 88 e dispongono di ingenti patrimoni che devono investire in attività diversificate, prudenti e fruttifere; dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d'interesse collettivo sulla base della legge (D.Lgs. n. 153 del 1999) e del loro statuto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'**ACRI**, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato il **23 aprile 2015 un Protocollo d'intesa** che definisce in modo più analitico della legge i parametri di riferimento cui le fondazioni conformeranno i comportamenti, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la *governance*.

Tra i principi cardine contenuti nel protocollo vi è la **diversificazione degli investimenti**: una fondazione non può concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale in un singolo soggetto. Inoltre, è previsto un **divieto generale di indebitamento**, salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, e **non è permesso l'uso di derivati** se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale. In relazione alla **governance**, l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo durano in carica per un **periodo massimo di quattro anni**, rinnovabile una sola volta.

Con il protocollo le fondazioni si impegnano a garantire **trasparenza** nelle loro attività attraverso la **pubblicazione sui rispettivi siti web** di bilanci, informazioni sugli appalti, bandi per le erogazioni, procedure per avanzare richieste di sostegno finanziario e criteri di selezione delle iniziative.

Ai fini in esame, gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.

Si ricorda che il recente **Codice del terzo settore** (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) delimita il perimetro del terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di **ente del terzo settore** definito come ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale in forma volontaria** e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli interventi non possono essere inerenti all'attività commerciale dei soggetti summenzionati. Si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, richiamato dal presente **comma 1**, resta **esclusa** qualsiasi forma di erogazione o sovvenzione, diretta o indiretta, in favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura - ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

La misura **del credito di imposta** è pari al **65 per cento delle erogazioni** in esame, effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il beneficio è riconosciuto per gli anni 2018-2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito), in base al criterio dell'ordine cronologico e secondo le modalità definite dalle disposizioni applicative (**commi 2 e 4**). Queste ultime sono stabilite con **decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Riguardo al suddetto criterio dell'ordine cronologico, il **comma 2** fa riferimento alla data di comunicazione, da parte della fondazione, all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.a (ACRI) dell'impegno a effettuare l'erogazione in esame. L'ACRI trasmette

all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione e per conoscenza all'ACRI.

In base al **comma 3**, il credito di imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997).

Al credito d'imposta **non si applicano** né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Si ricorda, infine, che già la **legge di bilancio 2017** (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 578-581) prevedeva la concessione **per il 2017** di un **credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive** che le fondazioni di origine bancaria destinano a favore del sistema dei **Centri di servizio per il volontariato**, sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.

Articolo 26-bis
(Istituto degli Innocenti di Firenze)

Questo articolo - **introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 26.0.21** - concerne l'**Istituto degli Innocenti di Firenze**.

Autorizza la previsione di finanziamenti (non predeterminati nell'importo) e la stipulazione di convenzioni, in capo a tale Istituto, per lo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia.

Tali convenzioni sono stipulabili dai ministeri componenti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il ricordato Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, istituito dalla legge n. 451 del 1997, è disciplinato dal D.P.R. n. 103 del 2007. Di esso si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per lo svolgimento di una serie di compiti - di documentazione; di realizzazione di una mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; di analisi delle condizioni dell'infanzia (compresi i provenienti da altri Paesi); di predisposizione dello schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza predisposta dall'Osservatorio, nonché del rapporto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; di formulazione di proposte per la elaborazione di progetti-pilota).

Inoltre il Centro nazionale collabora con Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro per quanto concerne la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 1997. Ebbene, la gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale risulta affidata, in rapporto convenzionale, dal [Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#) e dal [Dipartimento per le politiche della famiglia](#) della Presidenza del consiglio dei ministri, all'[Istituto degli Innocenti di Firenze](#).

Quest'ultimo - un ente di istituzione risalente al XV secolo, quando fu edificato lo Spedale degli Innocenti, su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi - **è stato** istituto pubblico di assistenza, secondo la disciplina che pose la legge n. 6972 del 1890. A seguito della trasformazione delle I.P.A.B (i cui principi sono stati dettati dall'articolo 10 della legge n. 328 del 2000), è stato trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona (articolo 32 della legge della Regione Toscana n. 43 del 2004).

Articolo 29-bis ***(Società cooperative che ricorrono al prestito sociale)***

Nella normativa sulle cooperative si disciplina il prestito sociale, dettando apposite fattispecie societarie che consentono la raccolta e le relative forme di garanzia. Si adeguano di conseguenza modalità del controllo, comprese le fattispecie della revisione cooperativa, e si integra con un rappresentante della Banca d'Italia la composizione del comitato istruttorio interno alla Commissione Centrale per le Cooperative.

Il **comma 1 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Commissione approvando l'emendamento 29.0.24 (testo 2)** prevede che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

Pertanto, secondo il **comma 2**, l'articolo 2467 del codice civile (per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito) non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.

Una delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), secondo il **comma 3**, definirà i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai criteri specificamente dettati dalla disposizione. In particolare, si dovrà prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Una disciplina transitoria prevederà il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori; durante il periodo transitorio, il rispetto del limite del triplo costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto, fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale

adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera.

I maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, conseguiranno il fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi. Andranno anche definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Il **comma 4** deferisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla delibera citata del CICR, la definizione di forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative che rientrano nel predetto limite. Per il **comma 5** la revisione cooperativa potrà essere finalizzata anche ad accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale. Il **comma 6**, infine, integra con un rappresentante della Banca d'Italia - con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative - la composizione del comitato istruttorio interno alla Commissione Centrale per le Cooperative (avente anche poteri decisori in caso di urgenza e composto, attualmente, dal Presidente della Commissione, da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate, eletti dalla Commissione stessa, e da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo).

Articolo 30-bis
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

L'articolo 30-bis è stato introdotto dall'emendamento 30.0.2 (testo 4), approvato in sede referente. Esso istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020; esso è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.**

Quest'ultimo è definito dal **presente articolo** come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado - ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge (o la parte dell'unione civile⁷) della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti -, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continuativa di lunga durata (ai sensi della nozione di *handicap* grave, di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 194) o sia titolare di un'indennità di accompagnamento.

⁷ Per la parte dell'unione civile, cfr. l'art. 1, comma 20, della citata L. n. 76 del 2016.

Articolo 30-bis
(Stanziamiento per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

Il presente articolo è stato introdotto dall'emendamento 30.0.43 (testo 3), approvato in sede referente. Esso prevede interventi in favore di giovani che vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La norma prevede che, nell'ambito delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale da attribuire agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto della povertà, una quota, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2018-2020, sia destinata, in via sperimentale, ad interventi, da svolgersi anche in un numero limitato di ambiti territoriali, in favore di giovani di età pari o superiore a 18 anni ed inferiore a 21 anni e che vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Gli interventi devono essere intesi a completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati fino al compimento del ventunesimo anno di età.

Si demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di attuazione della presente norma.

Riguardo alle risorse summenzionate del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, cfr. *sub* il **precedente articolo 25**.

Articolo 31-bis
(Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)

L'**articolo 31-bis**, inserito con **em. 31.0.5**, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sugli stanziamenti previsti per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

L'articolo 31-bis dà seguito alla formale conferma di partecipazione all'Expo Dubai 2020 (programmato nel periodo fra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021, sul tema *Connecting Minds, Creating the Future*), espressa dal Governo italiano nel novembre 2016.

Già la 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, nel rapporto **favorevole** sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (tabella 6 del ddl), approvato il 7 novembre 2017 **in sede consultiva**, aveva **osservato** come fosse opportuna la valutazione di uno stanziamento integrativo per assicurare l'avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

Articolo 33

(Personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero⁸)

L'**articolo 33** è inteso ad uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto *in loco* dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, i contributi previdenziali di detto personale (sia per quelli a contratto secondo la legge italiana, sia per quelli a legge locale) saranno pagati sull'intera retribuzione corrisposta.

Il **comma 3-bis (inserito con l'emendamento 33.5 testo 2 approvato in sede referente)** autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato nel limite di 75 posti, per ciascuno dei prossimi due anni.

Il **comma 1** interpreta il primo periodo del comma 8 dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967, nonché del personale di cui agli articoli 31-33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 **costituiscano reddito per il 50 per cento**, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti in base al primo e secondo comma dell'articolo 158 del citato DPR n. 18 del 1967 - fermo restando inoltre quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000.

È stabilito inoltre che a decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e premi previdenziali dovuti in base all'articolo 158, primo e secondo comma del DPR 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

La medesima impostazione guida la sostituzione parziale, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ove si inserisce alla fine del comma 3 in oggetto la locuzione "*all'intera retribuzione*" a quella attualmente vigente "*ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato*".

Quest'ultimo intervento normativo riguarda in particolare i rapporti d'impiego del personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in riferimento al quale i

⁸ Ultimo periodo della rubrica aggiunto con l'**emendamento 33.5 (testo 2), approvato in sede referente**.

contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS verranno appunto commisurati all'intera retribuzione.

Si rileva al proposito che la relazione introduttiva al provvedimento rileva come attualmente il calcolo in rapporto all'intera retribuzione possa scattare solo in caso di superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella effettiva.

Più in generale, rispetto all'intero comma 1, **la relazione introduttiva** evidenzia come l'intervento normativo sia finalizzato ad uniformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali italiane all'estero.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte del comma 1, l'intervento normativo parte da una situazione in cui attualmente gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana trovano nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000 la regolamentazione della base contributiva, laddove gli impiegati a legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, si vedono calcolare i contributi previdenziali sul 50 per cento della retribuzione.

L'intervento perequativo, a partire dall'esercizio finanziario 2018, prevede **il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione** corrisposta tanto per gli impiegati a contratto a legge italiana quanto per quelli sottoposti a legge locale.

La perequazione comporta comunque che, mentre per gli impiegati sottoposti a legge locale vi è un aumento del 100 per cento, ovvero il raddoppio, della base imponibile; per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile avviene solamente per coloro che attualmente hanno una retribuzione che non supera quella convenzionale individuata ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 2000 - quando invece la retribuzione percepita eccede quella convenzionale, come in precedenza ricordato, già a normativa vigente l'imponibile viene calcolato sul 100 per cento della retribuzione.

Per i contrattisti a legge italiana, dunque, l'aumento della base imponibile sarà percentualmente variabile in rapporto alla retribuzione corrisposta: la relazione introduttiva riporta una stima complessiva attorno al 60 per cento.

Il **DPR 5 gennaio 1967, n. 18**, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, **all'art. 152** prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di assumere **personale a contratto**, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a **2.277 unità**. I contratti sono a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi.

In base **all'art. 158**, la tutela previdenziale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ma, se questa “statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.” Peraltro gli “impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.” In senso analogo si prevede in riferimento alla tutela sanitaria.

Il **DPR 22 dicembre 1986, n. 917**, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, all'**art. 51, comma 8** stabilisce appunto che gli “assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”. Il comma 1 dell'art. 33 in commento esplicita pertanto l'estensione del comma 8 alle retribuzioni delle figure professionali a contratto in servizio all'estero nelle rappresentanze diplomatico-consolari e nelle scuole italiane (v. *infra*). Il comma 8 specifica poi che se “per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.”

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 – recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – prevede che i “*contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS ... sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato*”.

Inoltre il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64** - che reca disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – agli articoli 31 e 32 prevede rispettivamente le figure dei docenti e del personale non docente assunti localmente, mentre l'art. 33 riguarda le disposizioni regolatrici dei contratti.

Per quanto specificamente concerne i docenti a contratto locale di cui all'art. 31, questi possono essere italiani o stranieri, comunque residenti nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali: ad essi possono essere affidati gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché anche altre attività di potenziamento dell'offerta formativa. In base al comma 5 dell'art. 31 il “*trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni*”.

La **relazione tecnica** che correda il provvedimento riporta in apposita tabella l'impatto finanziario dell'applicazione del comma 1: la norma riguarda un

totale di **1.077 dipendenti**, dei quali **445 sottoposti alla normativa italiana e 632 alla legge locale**.

I maggiori oneri complessivi annuali a carico dei dipendenti ammontano a **1.837.002 euro**, mentre i maggiori oneri a carico dell'Amministrazione ammontano a **4.689.453 euro annui**: la relazione tecnica rileva come solo a copertura di questo secondo onere, con decorrenza dal 2018, sia necessaria un'integrazione dello stanziamento sul piano di gestione 1 del capitolo 1278/Esteri. Peraltro per il 2018 l'impatto della disposizione è soggetto a riduzione del 25%, poiché la rideterminazione della base contributiva avrà effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno, quindi il maggior stanziamento necessario sul capitolo 1278 scenderà a 3.517.090 euro.

Il **comma 2** prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del DPR 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. *a*) si dispone **l'incremento del contingente di cui al primo periodo fino al limite di 2.820 unità**, nelle quali ultime è ricompreso (lett. *b*) il contingente previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 13 del 2017.

Il decreto-legge **17 febbraio 2017, n. 13**, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. **L'art. 14** - disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare – al **comma 1** ha previsto l'incremento di venti unità del contingente di cui all'art. 152 del DPR n. 18 del 1967, al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa. Il comma 1 in commento autorizza altresì le spese necessarie per ciascuna annualità dal 2017 al 2025, nonché uno stanziamento costante a decorrere dal 2026.

Per quanto concerne **l'entità del contingente** di cui al primo periodo dell'articolo 152 del DPR 18 del 1967, si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” - all'art. 16-bis ha dettato norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri: il comma 3, in particolare, ha rideterminato il contingente in questione, **a partire dal 2017, in 2.700 unità** - comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012.

Il comma 3 in oggetto ha pertanto riassorbito nella norma capostipite, ovvero nell'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967, i più recenti interventi normativi riguardanti il contingente degli impiegati a contratto. Alla luce di tutto ciò è spiegato il riferimento della **relazione tecnica** che accompagna il provvedimento, nella quale si prospetta **un incremento di 100 unità di personale a contratto**.

La stessa relazione tecnica quantifica il costo delle nuove assunzioni facendo base sul costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato in 38.616 euro lordi pro capite, al quale importo è stato applicato un tasso medio annuo di aumento del 2%. In tal modo si giunge alla quantificazione degli oneri oggetto di autorizzazione di spesa ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 33 in commento.

Il **comma 3** autorizza spese per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2026, nonché uno stanziamento costante a decorrere dall'anno 2027, in connessione all'elevamento del contingente operato al comma 2 precedente.

Le autorizzazioni di spesa riguardano i seguenti importi (in euro):

2018	3.870.000
2019	3.947.400
2020	4.026.348
2021	4.106.875
2022	4.189.012
2023	4.272.793
2024	4.358.249
2025	4.445.414
2026	4.534.322

nonché **4.625.008 a decorrere dal 2027.**

Il **comma 3-bis (inserito con l'emendamento 33.5 testo 2 approvato in sede referente)** autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato nel limite di 75 posti, per il profilo della terza area funzionale, posizione economica Fl, ivi inclusa l'area della promozione cultura. La suddetta autorizzazione vale per ciascuno degli anni 2018-2019. A Tale scopo è stanziata la spesa di Euro 1.462.500 per l'anno 2018, e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.

Il **comma 4** contiene la **norma di copertura** delle autorizzazioni di spesa previste ai sensi dei precedenti commi 3 e **3-bis**, alle quali si farà fronte mediante riduzione delle dotazioni destinate alle indennità previste dall'articolo 171 del citato DPR 18 del 1967. Le riduzioni sono stabilite in misura esattamente equivalente, per ciascuna annualità dal 2018 al 2026 e a decorrere dal 2027, rispetto alle autorizzazioni di spesa disposte ai precedenti comma 3 e **3-bis**.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quell'Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L'indennità di servizio all'estero è dettagliatamente regolata dal successivo **art. 171** del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in un'indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro.

Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del DPR n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. È stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

Articolo 34-bis
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

L'articolo 34-bis è stato introdotto dall'emendamento 34.0.8 (testo 3), approvato in sede referente. Esso dispone un incremento, nella misura di **2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020**, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e si integra la denominazione del medesimo Fondo; le risorse aggiuntive in oggetto sono destinate ad interventi in favore **di orfani di crimini domestici e di femminicidio**. Si demanda ad un regolamento ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle somme stanziare e per l'accesso ai relativi interventi.

Più in particolare, l'incremento in esame è destinato all'erogazione di borse di studio, al finanziamento di spese mediche e assistenziali e di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa in favore di: orfani di crimini domestici; orfani di madri a seguito di omicidio compiuto dall'autore di atti persecutori nei confronti della medesima vittima (c.d. *stalking*, previsto dall'art. 612-bis del codice penale⁹); orfani di madri vittime di omicidio a seguito di violenza sessuale ovvero di violenza sessuale di gruppo (di cui, rispettivamente, agli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale).

Si prevede che almeno il 70% delle somme stanziare sia destinato in favore di soggetti minorenni; la quota restante può essere destinata ai maggiorenni non autosufficienti economicamente.

Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse e per l'accesso ai relativi interventi.

Il Fondo assume la seguente nuova denominazione: "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e orfani di femminicidio".

Il Fondo in oggetto è previsto dall'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, che ha unificato due fondi preesistenti: il Fondo di solidarietà per le

⁹ Tale reato è annoverato tra le circostanze aggravanti dell'omicidio, ai sensi dell'art. 576, primo comma, numero 5.1, del codice penale.

vittime delle richieste estorsive e dell'usura (previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1999) e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 512 del 1999). L'art. 14 della L. 7 luglio 2016, n. 122, ha ampliato l'impiego del Fondo, con riferimento agli indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti e ha cambiato la denominazione dello stesso Fondo.

Articolo 36, comma 1-bis
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia: riserva di posti a personale bilingue in italiano e tedesco)

L'articolo 36 del disegno di legge autorizza l'assunzione straordinaria (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a **7.394 unità** nelle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (per quest'ultimo, è prevista altresì una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, a favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo).

Tali assunzioni - comunque entro il limite della dotazione organica - si dispiegano lungo il quinquennio **2018-2022**, nel modo che segue (con riferimento alle unità di personale):

	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE UNITÁ
POLIZIA DI STATO	100	200	550	551	552	1.953
ARMA DEI CARABINIERI	100	200	618	618	619	2.155
GUARDIA DI FINANZA	50	100	325	325	325	1.125
POLIZIA PENITENZIARIA	50	100	236	237	238	861
VIGILI DEL FUOCO	50	100	383	383	384	1.300
TOTALE UNITÁ PER ANNO	350	700	2.112	2.114	2.118	7.394

Il comma 1-bis - introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 31.14 (testo 2) - riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti sopra riportati, messi

a concorso (per ciascun ruolo) dalle Forze di polizia, a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

Analoga riserva dell'1 per cento è stata introdotta nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione n. 148 del 2017 (A.C. n. 4741: v. l'articolo 7, comma 4-ter), per le assunzioni previste da quel decreto-legge.

La disciplina del profilo bilingue nel reclutamento delle Forze di polizia (di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ossia: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) è posta dall'articolo 33 del d.P.R. n. 574 del 1988, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari"). Lì si prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito (circa la ferma prefissata annuale o quadriennale) prescritto (dall'articolo 2199, commi 1 e 5) per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia. Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

Articolo 38, comma 7 bis
(Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa)

Questo comma - **introdotto con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 38.1 (testo 2) - autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti** da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti **a tempo determinato di diritto privato**, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

La proroga ora disposta (che si 'aggiunge' a quella prevista a tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016) è autorizzata entro il limite stabilito dall'articolo 1, comma 379 della legge n. 190 del 2014 (il quale autorizzava una proroga per non oltre un terzo dei contratti stipulati). L'onere di spesa è quantificato in 540.000 euro, sono coperti mediante corrispettiva riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare (istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare).

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 (Enti vigilati) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). È istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia deve operare secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il decreto-legge n. 215 del 2011 (recante proroga delle missioni internazionali) novellando il comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) - con la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 (termine successivamente prorogato al 2016, dall'articolo 4, comma 6-*quater* del decreto-legge n. 210 del 2015).

Articolo 39, comma 2-bis
(Istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale)

Il **comma 2-bis** dell'**articolo 39** - inserito mediante l'approvazione dell'**emendamento 39.5 (testo 3)** - elimina il riferimento alla data del **31 dicembre 2018** come termine ultimo entro il quale - in base all'art. 22, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi, al fine di sostenere il buon andamento dello stesso istituto o luogo della cultura, di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Inoltre, **incrementa** dagli attuali 9 mesi a **24 mesi** la durata massima dei predetti contratti, fissando il limite di spesa di € 200.000 su base annua.

Attualmente il predetto limite di spesa è circoscritto a ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Ai predetti fini novella il citato co. 6 dell'art. 22 del D.L. 50/2017.

Articolo 39, comma 9-bis - 9-quater
(Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)

L'emendamento istituisce un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

L'emendamento istituisce un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761

Il credito di imposta è riconosciuto, nel **limite di spesa di 4 milioni** di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è **parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

E' previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*".

Il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

E' infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Articolo 39, comma 13-bis
(Manifestazioni carnevalesche)

Il **comma 13-bis** dell'**articolo 39** - inserito mediante l'approvazione dell'**emendamento 39.54 (testo 2)** - autorizza, per ciascuno degli anni del triennio **2018-2020**, la spesa di € **2 mln** per il sostegno di **manifestazioni carnevalesche**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il quale ha riconosciuto il **valore storico e culturale** nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, stabilendo che ne siano favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

Il comma in esame prevede inoltre che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate le necessarie modificazioni al [DM 332 del 27 luglio 2017](#), adottato in base all'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

L'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013, aveva demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la rideterminazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione avrebbero dovuto tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto doveva stabilire, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (L. 163/1985).

Articolo 39, comma 13-bis
(Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)

Il **comma 13-bis** dell'**articolo 39** - inserito mediante l'approvazione dell'**emendamento 39.73 (testo 2)** - assegna, per ciascuno degli anni del triennio **2018-2020**, un **contributo** pari a € **50.000** per assicurare la gestione e la manutenzione del [cimitero delle vittime del Vajont](#), sito in Longarone (BL), dichiarato monumento nazionale dal [DPR 2 ottobre 2003](#).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004).

Articolo 40, commi 2-4 ***(Società sportive dilettantistiche)***

I **commi da 2 a 4** dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

Il **comma 2** dispone che le **attività sportive dilettantistiche** possano essere **esercitate con scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

Il **comma 3** vincola lo **statuto** delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un **contenuto prestabilito**. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), **ovvero** (come previsto dall'**emendamento 40.20**, approvato nel corso dell'esame in sede referente) in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Il **comma 4** stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'imposta sul reddito delle società (**IRES**) è **ridotta alla metà**. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de

minimis”. Nel merito la relazione illustrativa evidenzia che “se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i menzionati benefici che lo sport produce sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell'anzidetto parziale regime di favore”.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione concerne l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Articolo 40, comma 15-bis
(Registro nazionale degli agenti sportivi)

Il **comma 15-bis** dell'**articolo 40** - inserito mediante l'approvazione dell'**emendamento 40.55 (testo 3)** - istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il **Registro nazionale degli agenti sportivi**, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di **€ 250**, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una **disciplina sportiva riconosciuta** dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura **professionistica**, del **trasferimento** di siffatta prestazione o del **tesseramento** presso una federazione sportiva **professionistica**.

Può iscriversi al suddetto registro il **cittadino italiano** o di **altro Stato membro dell'Unione europea**, nel pieno godimento dei **diritti civili**, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo **quinquennio**, in possesso del diploma di **scuola media superiore** o equipollente, che supera una **prova abilitativa** diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

Agli **atleti** e alle **società** è **vietato** avvalersi di soggetti **non iscritti** nel Registro pena la **nullità dei contratti**, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più DPCM, sentito il CONI, sono definiti:

- le modalità di svolgimento delle **prove abilitative**;
- la composizione e le funzioni delle **commissioni giudicatrici**;
- le modalità di **tenuta del Registro**;
- gli obblighi di **aggiornamento**;
- i parametri di determinazione dei **compensi**.

Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplina i casi di **incompatibilità**, fissando il consequenziale **regime sanzionatorio** sportivo.

Articolo 41-bis
(Termini temporali in materia di edilizia sanitaria)

L'articolo 41-bis è stato introdotto dagli identici emendamenti 41.0.23 e 41.0.76, approvati in sede referente. Esso modifica alcuni termini temporali previsti dalla disciplina sugli accordi di programma tra Stato e regioni o province autonome in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

La disciplina fino ad ora vigente prevede che gli accordi o la relativa parte degli accordi si intendano risolti qualora la corrispondente richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro diciotto mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La **novella in esame** eleva tale termine a trenta mesi.

Inoltre, nella disciplina fino ad ora vigente, si prevede la risoluzione di diritto della parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché della parte degli accordi ammessa al finanziamento per la quale, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. La **novella in esame** eleva i due suddetti termini, rispettivamente, da ventiquattro a trentasei mesi e da nove a diciotto mesi.

Si ricorda che, per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini in oggetto si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

Articolo 41-bis

(Istituzione del Registro e della Rete nazionale delle talassemie e emoglobinopatie e Riduzione del Fondo "La Buona Scuola")

L'articolo 41-bis è stato introdotto dall'emendamento 41.0.26 (testo 2), approvato in sede referente. Esso prevede l'istituzione sia di un registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie sia della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie. Ai relativi oneri, pari a 100.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

Più in particolare, i **commi 1 e 2** demandano a due decreti del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di un registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dall'istituzione del suddetto registro, raccolgono e trasmettono i dati epidemiologici e le altre informazioni utili a propria disposizione;
- l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

Per le finalità in oggetto il **comma 3** reca uno stanziamento annuo pari a 100.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (**comma 4**).

Articolo 41-bis
(Contributo in favore dell'ENPAF a carico di alcune società di gestione di farmacie)

L'articolo 41-bis è stato introdotto dall'emendamento 41.0.52 (testo 2), approvato in sede referente. Esso istituisce un contributo in favore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) a carico di alcune società di gestione di farmacie.

I soggetti interessati sono le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti; esse - in base al **presente articolo 41-bis** - devono versare all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire l'ambito di applicazione del contributo, considerato che anche per le società cooperative e le società di persone la norma suddetta fa riferimento al capitale.*

Articolo 42-bis
(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

L'**articolo 42-bis**, introdotto mediante l'approvazione dell'**emendamento 42.0.3 (testo 2)** nel disegno di legge di bilancio durante l'esame in Senato, riguarda lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di servizi ad opera del personale dei Comuni, previa stipulazione di apposite convenzioni. Tale articolo opera in forma di novella ai **commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies** del [decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83](#), *Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria*, convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2015, n. 132](#). Le modificazioni proposte sono due; la prima consiste in una proroga e la seconda è duplice, nel senso che quest'ultima reca un'altra proroga ma non si limita a questo, come si vedrà.

In base al **comma 1 dell'articolo 21-quinquies del vigente decreto-legge 83/2015** gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possano continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale.

Al riguardo, il **comma 2 del medesimo articolo 21-quinquies del vigente decreto-legge 83/2015** prescrive che la suddetta convenzione quadro fissi, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al comma precedente.

Tale facoltà concessa agli uffici giudiziari alle condizioni suddette è temporanea; essa, ai sensi del comma in oggetto, che nel corso del tempo è stato modificato rispetto alla sua versione originaria, nella formulazione attuale ha una scadenza temporale alla data del 31 dicembre 2017. L'intervento normativo previsto dal nuovo **articolo 42-bis del disegno di legge di bilancio** prorogherebbe la disposizione di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2018.

La seconda novella recata dall'**articolo 42-bis** in commento interessa il **comma 3 dell'articolo 21-quinquies decreto-legge 83/2015**. Di tale comma, resterebbe immutata la parte secondo cui le autorizzazioni relative ai servizi

da svolgere presso gli uffici giudiziari sono rilasciate entro determinati limiti massimi complessivi della dotazione ordinaria del relativo capitolo di spesa, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la modifica, invece, concerne l'orizzonte temporale della disposizione nonché la percentuale dei suddetti limiti massimi complessivi. Gli uffici giudiziari, pertanto, potranno usufruire dei servizi in oggetto anche nell'anno 2018 e le percentuali dei limiti massimi complessivi sono destinate a variare: per l'anno 2017 la percentuale sarebbe del 15 per cento (nel 2016 era il 20 per cento) e nel 2018 scenderebbe al 10 per cento.

Articolo 47 ***(Distretti del cibo)***

La disposizione è volta a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento").

La norma nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il **comma 5** - con decreto del MiPAAF, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta: **l'emendamento 47.20, approvato dalla Commissione**, ha in proposito aggiunto il concerto con il Ministero dello sviluppo economico

Articolo 49 **(Piano invasi)**

L'**articolo 49, come integrato dall'emendamento 49.1 (testo 2)**, prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).

Il **comma 1** prevede, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, l'adozione di un **Piano nazionale** (da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate) per:

- la realizzazione di **invasi multiobiettivo**;
- la diffusione di **strumenti mirati al risparmio di acqua** negli usi agricoli e civili;
- nonché per interventi volti a **contrastare le perdite delle reti acquedottistiche**.

Relativamente alle **modalità di adozione**, la norma prevede che essa avvenga con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e **del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (come integrato dall'emendamento 49.1)**, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

L'emendamento citato prevede inoltre per l'adozione del decreto il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 2** detta disposizioni atte a consentire, **nelle more della definizione del Piano Nazionale**, la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Viene infatti disposta l'**adozione di un Piano straordinario** (che confluisce nel Piano Nazionale di cui al comma 1, di cui rappresenta quindi uno **stralcio**), con apposito **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente, **sentita la Conferenza Stato-Regioni**.

Si osserva che in questo caso non è fissato un termine per l'emanazione del decreto.

La **realizzazione** del “piano stralcio” è **affidata ai concessionari** o richiedenti la concessione di derivazione **o ai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni** con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Viene altresì consentito ai soggetti realizzatori di avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Il **monitoraggio degli interventi** è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Ogni intervento dovrà essere identificato dal Codice Unico di Progetto (**CUP**).

Si ricorda che il citato decreto legislativo ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Relativamente al CUP (introdotto dall’art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il **comma 3 autorizza**, per la realizzazione del Piano straordinario, la **spesa complessiva di 250 milioni di euro** (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Viene altresì precisato che le risorse del Piano straordinario rappresentano un'anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.

Il tema dell'emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è oggetto di una apposita [indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII \(Ambiente\) della Camera](#) nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute

del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017.

Nel corso dell'[audizione del 18 luglio 2017](#), il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”.

Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di [presentazione del Piano nazionale degli invasi](#).

Articolo 49-bis
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

L'articolo 49-bis, introdotto nel disegno di legge di bilancio durante l'esame in Senato con l'approvazione dell'emendamento 49.0.5 testo 2, attribuisce una serie di funzioni di **regolazione e controllo** all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "**Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA**", indicando la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "**Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA**" (si veda il successivo comma 2), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla normativa in materia di Authority, una serie di funzioni di regolazione e controllo. La disposizione indica la finalità di **migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti** anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 'armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse', nonché di **garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria**, superando le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati dalle stesse.

Si ricorda che la legge n. 481 del 1995 reca le Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

La norma indica le seguenti **funzioni**, 'in particolare in materia di':

a) **emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione**, la valutazione dei **costi** delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché **vigilanza** sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) **diffusione della conoscenza** e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) **tutela dei diritti degli utenti** anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di **schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Si ricorda che, in base alla indicata norma del codice dell'ambiente, i rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri previsti.

f) predisposizione ed aggiornamento del **metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del **servizio integrato dei rifiuti** e dei **singoli servizi** che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei **criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento**;

h) **approvazione delle tariffe** definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;

l) **formulazione di proposte** relativamente alle attività comprese nel **sistema integrato di gestione dei rifiuti** da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di **revisione della disciplina vigente** segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una **relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta**.

Si ricorda che l'Autorità per l'energia elettrica il gas è un organismo indipendente, istituito con la citata legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Già con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze **anche in materia di servizi idrici**, prevedendosi all'articolo 21, comma 19, che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

In particolare, l'Autorità deve "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "la

fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...". Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".

L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

Per il **comma 2**, la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. È conseguentemente adeguata la normativa vigente, in base alla quale i componenti attuali sono in carica dall'11 febbraio 2011.

Il **comma 3** disciplina l'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti: si attinge ad un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità istituenda, la pianta organica dell'Autorità preesistente è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con la disciplina generale, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità preesistente.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 52-bis
***(Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del
personale addetto ai servizi portuali)***

L'**emendamento 52.0.29** aggiunge un **articolo 52-bis** con il quale viene sostituito il comma 15-*bis* dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul "Riordino della legislazione in materia portuale", al fine di consentire all' "Autorità di Sistema" di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, a sostegno dell'occupazione e dell'aggiornamento professionale degli organici.

La norma intende sostituire il vigente comma 15 *bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul "Riordino della legislazione in materia portuale", al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o Agenzia fornitrice di manodopera.

Stabilisce pertanto che l'Autorità di Sistema possa destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, al finanziamento della formazione e del ricollocamento del personale, incluso il personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, nonché delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori di tale impresa o Agenzia.

Rispetto al testo vigente, viene **espunto** il riferimento, previsto nella norma vigente, che ciò avvenga "**senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato**".

Si consente inoltre alle Autorità di Sistema portuale di finanziare interventi volti a ristabilire, nell'ambito di Piani di risanamento, gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'Agenzia fornitrice di manodopera.

Non sono pertanto contemplate le **vigenti limitazioni** per l'erogazione dei contributi: il limite di cinque anni (o quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo); la riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno; nonché, per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, il divieto di procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Si ricorda che l'attuale disposizione vigente prevede infatti che qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole

andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Articolo 57-bis

(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

L'**articolo 57-bis** - inserito mediante l'approvazione dell'**emendamento 57.0.9 (testo 2)** - prevede l'assegnazione delle risorse - a valere sul FOE - relative al **finanziamento premiale** degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per il **2016** e il **2017**, mediante adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ciò al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica di tali enti, in applicazione delle disposizioni introdotte con l'**art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016**.

Nel [parere](#) del 17 ottobre 2017 sullo schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (A.G. n. 462), la 7^a Commissione del Senato aveva tra l'altro sollecitato il Governo a **completare al più presto la procedura per l'assegnazione della quota premiale** del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016, pari a 69.527.570 euro; aveva sottolineato anche la necessità di procedere in modo altrettanto tempestivo, e con **modalità semplificate**, all'**assegnazione dei 68 milioni di euro** destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, degli enti vigilati, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016.

Si ricorda innanzitutto che l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 - con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR - aveva disposto che, a decorrere dal 2011, al fine di promuovere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli stessi enti e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario (FOE) previsto dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998, imputato al cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR, con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Aveva, altresì, rimesso la definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta quota ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, aveva previsto che la ripartizione dell'intero FOE doveva essere effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5 dello stesso d.lgs. 213/2009, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR.

A seguito della novella introdotta dall'art. 23, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 dispone, per quanto qui interessa, che ai risultati della VQR si fa riferimento (solo) per la ripartizione del finanziamento premiale e che quest'ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha, infine, confermato le modalità per l'adozione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione di tale quota.

Si fa presente che il citato art. 4 del d.lgs. 213/2009 è stato abrogato dall'art. 20 del d.lgs. 218/2016 (recante *Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*), entrato in vigore il 10 dicembre 2016.

Da ultimo, l'art. 19, co. 5, del citato d.lgs. 218/2016, ha previsto che il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via **sperimentale** si provvede per l'esercizio **2017** con lo stanziamento di € **68 mln** mediante corrispondente riduzione delle risorse del FOE. L'assegnazione agli enti delle predette risorse è definita con **decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca** che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

In particolare l'articolo in esame prevede l'assegnazione delle seguenti risorse (**comma 1**):

a) € **69.527.570** a valere sulla disponibilità del FOE, per il 2016, come previsto dagli artt. 1, co. 4, lett. a), e 2, del [DM 8 agosto 2016 n. 631](#), che ha ripartito la disponibilità del cap. 7236 pg 1 per l'anno 2016 relativa al FOE;

L'art. 2 del DM 8 agosto 2016 n. 631 reca disposizioni per il finanziamento premiale; esso ha previsto che la somma di € **69.527.570** accantonata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), dello stesso DM, è ripartita, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo la seguente ripartizione:

a) il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004/2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013 e Rapporto aggiornato al 30 gennaio 2014), basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;

b) in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel medesimo biennio;

c) individuazione e classificazione degli enti in "gruppi" di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti; tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati

dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;

d) il restante 30 per cento all'esito della valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti effettuata da un apposito Comitato di valutazione.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è emanato apposito avviso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DM, nel quale vengono fissati i criteri di assegnazione della quota di cui alla precedente lettera d), i termini e le modalità della procedura. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvederà all'assegnazione delle somme per il finanziamento premiale.

b) € **68 mln** per il 2017 destinati in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per il 2017, come previsto dal citato art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016.

Ai fini dell'adozione del decreto di assegnazione delle predette risorse sono utilizzati i seguenti criteri (**comma 2**):

- una quota del **70%** è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR effettuata dall'ANVUR, disposta con [DM 27 ottobre 2017, n. 850](#);

Il DM citato ha ripartito per il 2015 - sulla base dell'articolo 3, comma 1, del DM 10 agosto 2015, n. 599 - la somma di € 99.025.459 destinata al finanziamento premiale, con una proposta di distribuzione tra gli enti secondo le seguenti modalità:

a) il 70 per cento del fondo verrà ripartito in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 giugno 2013 aggiornato al 30 gennaio 2014), non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente;

b) il restante 30 per cento all'esito della valutazione di un apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.

- una quota del **30%** è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con [DM 8 agosto 2017, n. 608](#), il quale ha ripartito la disponibilità del cap. 7236 pg 1 per il 2017 del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, al netto dell'accantonamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Si segnala che, con norma di rango legislativo, si interviene in un ambito attualmente rimesso all'adozione di un DM.

Infatti, in base al già citato art. 19, co. 5, d.lgs. 218/2016, l'assegnazione agli enti delle risorse relative all'incremento qualitativo dell'attività scientifica e al finanziamento premiale è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Articolo 59, commi 11-bis-11-quinquies
(Indennità e rimborsi per i componenti del CNEL)

I commi da 11-bis a 11-quinquies sono stati introdotti dall'emendamento 59.10 (testo 2), approvato in sede referente. Essi prevedono un'indennità per i dieci esperti del CNEL ed i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri). La disciplina dell'indennità e dei rimborsi suddetti è demandata ad un regolamento del CNEL (adottato secondo la procedura di cui all'art. 20 della L. 30 dicembre 1986, n. 936). Per i relativi oneri l'**alinea** del **comma 11-bis** fa riferimento al rispetto dei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL, mentre il **comma 11-quinquies** introduce un riferimento ai trasferimenti annualmente assegnati a supporto del Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali. *Potrebbe essere ritenuto opportuno un più chiaro coordinamento tra le due disposizioni.*

Articolo 68, commi 1-3
(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)

L'**articolo 68, commi da 1 a 3**, intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 2 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 1) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.

Il **comma 1** attribuisce alle regioni a statuto ordinario un **contributo** destinato alla **riduzione del debito** pari a **2.200 milioni** di euro per l'anno **2018**.

Tale contributo è **ripartito** fra le regioni sulla base della **tabella A** di cui al comma 1 (e riprodotta a seguire).

È tuttavia prevista la facoltà da parte delle regioni di **modificare tale riparto**, ad invarianza del contributo complessivo, attraverso un accordo in sede di **Conferenza Stato-regioni**. Tale accordo dovrà eventualmente intervenire entro il 31 gennaio 2018, altrimenti il riparto verrà effettuato sulla base degli importi della tabella A (comma 1, secondo periodo).

Tabella 1 - Riparto del contributo spettante alle regioni a statuto ordinario

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84
Lazio	11,70%	257.472.947,37
Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00
	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018

Tabella A di cui all'art.68, comma 1

Il comma 1, terzo periodo, impone a ciascuna regione a statuto ordinario di conseguire nell'anno 2018 un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 466, della legge n.232 del 2016 - legge di bilancio 2017) in misura pari all'importo ottenuto in sede di riparto del citato contributo. Come si legge nella relazione tecnica, tale previsione fa sì che non si determinino oneri in termini di indebitamento netto come conseguenza dell'erogazione del contributo.

L'art. 1, comma 466, L. 232/2016, richiamato dalla disposizione in esame, dispone che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenuti, sia in fase previsionale che di rendiconto, a decorrere dall'anno 2017, ad assicurare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012).

Il **comma 2** interviene sul **concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario**, disciplinato dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e ripartito secondo i criteri definiti all'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016. Come si legge nella relazione illustrativa, per l'anno 2018, a legislazione vigente, esso è **pari a 2.694,10¹⁰**.

Il citato **art. 46, comma 6**, dispone in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.

Detto contributo è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La definizione degli ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione è demandata alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – che avanzano a tal fine una proposta, che deve essere successivamente recepita con **intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, da sancire entro determinati termini (il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, e il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti).

Per gli anni dal 2016 al 2019 detta intesa deve essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell'art.1 della legge n.208 del 2015).

Qualora non si pervenga alla predetta intesa nei prescritti termini, entro i successivi venti giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni¹¹.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 6, terzo periodo, si prevede un contributo aggiuntivo per le regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020¹². Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento è all'esame presso la Conferenza delle regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, entro il 31 gennaio 2015.

A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa è prevista l'attivazione di un potere sostitutivo da

¹⁰ Tale importo è risultante dalla compensazione fra i contributi richiesti dal DL 66/2014 (pari a 2.214,10 milioni di euro per il 2018) e dalla legge 208/2015 (pari a 5.480 milioni annui fino al 2020) e la rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale (per un importo pari a 5.000 milioni annui a partire dal 2018), a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

¹¹ A tal fine, il DPCM tiene anche conto del Pil e della popolazione residente e ridetermina i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Si veda tuttavia, in proposito, quanto dispone l'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016 (v. *infra*), secondo cui occorre in tale sede avere riguardo ai fabbisogni *standard* e alle capacità fiscali *standard*.

¹² Il richiamato terzo periodo è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), che aveva introdotto il citato contributo aggiuntivo a carico delle regioni a statuto ordinario inizialmente per gli anni 2015-2018. Successivamente con l'articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e infine con l'art.1, comma 527 della legge di bilancio per il 2017, il medesimo periodo è esteso al 2020.

parte dello Stato che si esercita con DPCM, con le modalità sopra richiamate, salva la specificazione che in questo caso si tiene conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

L'art.1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 pone a carico delle regioni e delle province autonome l'onere di assicurare un contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2017 al 2020.

Il contributo è pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e riguarda ambiti di spesa e importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime e recepiti con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Trascorso infruttuosamente tale termine, è previsto un potere sostitutivo statale (da esercitarsi con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i successivi venti giorni)¹³.

L'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016, richiamato dal comma 2 in commento, innova la disciplina dell'intervento statale sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica debba avere a riferimento i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali *standard*.

Detto comma (introdotto dall'art.24, comma 1, DL 50/2017) prevede che, a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il concorso annuale alla finanza pubblica (previsto dall'articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, L 208/2015) è ripartito con DPCM tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* (come approvati ai sensi del comma 534-bis) nonché delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Dipartimento delle finanze¹⁴ del Ministero dell'economia. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 2**, con riferimento all'anno 2018, stabilisce che il **riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario**:

- 1) è ridotto di 100 milioni di euro;

¹³ I richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti agli enti territoriali, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL (a partire dal 2018 occorre tener conto dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, v. art.1, comma 534-ter della legge n.232 del 2016, v. *infra*) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

¹⁴ Detto Dipartimento in tale attività si avvale della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

2) è **realizzato**:

- per **2.200 milioni** attraverso il contributo per la riduzione del debito regionale (v. comma 1);
- per **94,10 milioni** mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- per **300 milioni** negli ambiti di spesa e per importi - ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza - che saranno oggetto di una proposta da parte delle regioni, in sede di autoordinamento. A seguito dell'approvazione in sede referente dell'**emendamento 68.8 (testo 2)**¹⁵ è stato espunto il riferimento alle province autonome e la disposizione deve intendersi riferita alle sole regioni a statuto ordinario.

La proposta delle regioni dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2018

In assenza della predetta intesa, il contributo di 300 milioni è ripartito - secondo la medesima procedura contenuta all'art.1, comma 534-ter, della L.232/2016 (v. *supra*) - con DPCM. È infatti previsto che quest'ultimo tenga anche conto dei fabbisogni *standard* (approvati ai sensi del comma 534-bis) e delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che si avvale del CINSEDO¹⁶. In analogia a quanto previsto dal citato comma 534-ter, in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica è ripartito "tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL". Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Al riguardo, considerato che, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il riparto è effettuato secondo la procedura di cui all'art.1, comma 534-ter, L.232/2016, si potrebbe valutare l'opportunità di operare un rinvio a tale disposizione piuttosto che riprodurre il contenuto.

In relazione alla riduzione delle risorse prevista al comma 2, il **comma 3** dispone che:

- le **somme per interventi di edilizia sanitaria** compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 e ammessi a finanziamento nel 2018 **sono accertate** in entrata dalle regioni **nel 2019**. Ciò in deroga alle disposizioni

¹⁵ L'emendamento modifica l'articolo 119, comma 9, del disegno di legge nel senso di restringere la portata delle disposizioni ivi recate alle sole regioni a statuto ordinario.

¹⁶ Il CINSEDO svolge attività di studio, ricerca e, più in generale, supporta l'attività della Conferenza delle regioni (si veda l'art.3 dello statuto approvato il 13 ottobre 2005).

recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 118/2011¹⁷;

- i **termini di risoluzione** degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **sono prorogati** in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 - con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria (di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988) - stabilisce che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome¹⁸ sono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla firma, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. I provvedimenti di revoca sono emanati anche per i casi in cui: a) la domanda di finanziamento sia valutata “non ammissibile al finanziamento” entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi; b) entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento alla regione o alla provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori (a meno che non sia nel frattempo stata autorizzata una proroga dal Ministero della salute). Con riferimento agli accordi con sviluppo pluriennale, i richiamati termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

Il **comma 3** contiene disposizioni conseguenti alla riduzione delle somme programmate per interventi in edilizia sanitaria, recata al comma 2, lettera *b*) (v. *supra*). Come specificato nella relazione tecnica, tale riduzione avviene in presenza di accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e per i quali si prevede una progressiva ammissione ai finanziamenti. Ai sensi della richiamata legislazione vigente (art.20, comma 3, D.lgs. 118/2011) le regioni sono tenute ad accertare in entrata le somme ammesse a finanziamento nell'esercizio di ammissione stessa. Pertanto il comma rinvia al 2019 il termine per effettuare tale accertamento e, di conseguenza, proroga in misura corrispondente i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Si segnala che il comma 3 riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute all'art.31 del DL 50/2017.

¹⁷ L'art. 20, comma 3, primo periodo, del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

¹⁸ Il riferimento è agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico nel settore sanitario), e dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (che al comma 203 definisce gli strumenti di programmazione negoziata).

L'art.31 riguardava la proroga dei termini di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti nel 2016, a seguito della riduzione delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria (pari a 100 milioni di euro) concordate nell'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017.

Articolo 72, comma 3-bis
***(Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la
rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia
residenziale)***

Il **comma 3-bis**, risultante dall'approvazione dell'emendamento **72.38** in sede referente, **estende** fino al **31 dicembre 2019** il termine per la **ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione** degli interventi del **programma straordinario di edilizia residenziale** per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il comma in esame interviene sull'articolo 9, comma 9, del D.L. 244/2016, al fine di prorogare il termine ivi previsto, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019. A sua volta, l'articolo 9, comma 9, aveva prorogato il termine, recato al comma 7 dell'articolo 12 del D.L. 83/2012. Quest'ultima disposizione stabilisce la possibilità che i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell'art. 18 del D.L. 152/1999) per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). A tal fine il termine per la ratifica degli accordi, già prorogato in più occasioni¹⁹, è ora ulteriormente prorogato dalla norma in esame fino al 31 gennaio 2019.

L'articolo 12 del D.L. 83/2012 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione di un piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. Nell'ambito delle misure per il contrasto al degrado urbano, il comma 7 interviene sulla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all'art. 18 del D.L. 152/1991.

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 152/1991, è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all'attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, disponendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, qualora la regione interessata non provveda all'attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. A tale fine, si provvede, su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma, che avviene attraverso la

¹⁹ L'8-bis dell'art. 4 del D.L. 150/2013 ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2016; il citato art. 9, comma 9, l'ha a sua volta prorogato al 31 dicembre 2016.

sottoscrizione di un accordo di programma tra il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, da ratificare entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 84-bis
(Attività di mediazione svolta da agenti immobiliari)

Tale articolo, introdotto con l'approvazione dell'**emendamento 84.0.14 in sede referente**, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000 e 5.000 euro nei confronti degli **agenti immobiliari che esercitano la professione di mediatore senza idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti**.

A tal fine la norma integra il comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore") che prevede tale obbligo per l'esercizio della professione di mediatore.

Articolo 88-bis **(Misure fiscali per l'economia digitale)**

L'articolo 88-bis, introdotto dall'emendamento 88.0.1 (testo 3) nel corso dell'esame in Commissione bilancio, prevede una forma di **tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale**, dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo.

A questo fine riscrive i criteri per determinare l'esistenza di una **"stabile organizzazione" nel territorio dello Stato**, al fine di alleviare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

Istituisce inoltre **un'imposta sulle transazioni digitali** relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.

Il gettito atteso - stimato in 114 milioni di euro su base annuale a partire dal 2019 - dovrebbe incrementare le disponibilità del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

L'articolo in esame è stato **introdotto durante l'esame in Commissione** mediante l'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare²⁰.

L'economia digitale

Basata sulle tecnologie informatiche, che ne rappresentano il pilastro, **l'economia digitale** comprende tutte le attività economiche che sulle tecnologie digitali si sono sviluppate e che ad esse fanno riferimento. La sempre maggiore interconnessione con l'economia tradizionale, peraltro, rende ardua e sfuggente ogni definizione più precisa. Tra le varie forme che può assumere l'economia digitale si ricorda l'**e-commerce**, una forma di commercio e vendita di beni o servizi che si effettua attraverso *Internet*, con piattaforme IT di diverso genere e struttura.

L'avvento dell'economia digitale ha determinato **importanti sfide dal punto di vista fiscale**. Nel panorama globalizzato dell'economia mondiale, infatti, **le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di alta mobilità dei contribuenti e del capitale, di alto numero di transazioni transfrontaliere e di internazionalizzazione delle strutture finanziarie**.

²⁰ La base per l'elaborazione dell'emendamento 88.0.1 (testo 3) è stato il disegno di legge in materia di "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale" (primo firmatario: [Mucchetti, A.S. 2526](#)). L'emendamento è infatti firmato dall'autore del disegno di legge, dai relatori del medesimo nonché dal Presidente della Commissione finanze. Il disegno di legge è stato esaminato dalle Commissioni riunite 6^a e 10^a, che hanno realizzato anche un ciclo di audizioni informali.

La stessa **individuazione della base imponibile nell'economia digitale** può essere ardua in virtù di alcune circostanze specifiche²¹:

- 1) la **fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale** (es. e-commerce). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco momento considerando che i sistemi fiscali sono, tradizionalmente, basati su un'economia di produzione fisica; le imprese residenti in un Paese sono di regola tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti solo qualora vi abbiano una **stabile organizzazione**, ovvero una sede materiale fissa;
- 2) le situazioni in cui **i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente**, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (es. Google, Facebook)
- 3) l'applicazione di **diritti alle transazioni di e-commerce**.

In questo contesto alcuni operatori economici, approfittando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e non ancora adeguatamente regolati, hanno elaborato **pratiche di evasione o** - più frequentemente - **elusione fiscale** finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario. Si tratta di pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali²². In questo senso si parla di "pianificazione aggressiva delle tasse", ovvero il ricorso a vari espedienti che spostino artificiosamente gli utili verso giurisdizioni in cui la tassazione fiscale è minima.

In ambito internazionale l'**OCSE** ha cercato di affrontare le sopra accennate problematiche con l'adozione del cosiddetto "**pacchetto BEPS**", che consiste nell'adozione di *standard* internazionali e modalità di approccio comuni.

Si tratta di 15 azioni, che identificano i principali settori di intervento necessari per affrontare l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti.

Alla loro elaborazione hanno contribuito i Paesi OCSE e del G 20; le misure proposte variano dall'elaborazione di *standard* minimi completamente nuovi alla revisione degli *standard* esistenti, ad approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche nazionali ad indicazioni sulle migliori prassi. Pur costituendo **strumenti giuridicamente non vincolanti - di soft law-**, vi è l'aspettativa che i Paesi che hanno partecipato alla loro elaborazione ne curino

²¹ Si veda, tra l'altro, European Parliament, [Tax challenges in the digital economy](#) - Study for the TAXE 2 Committee, 2016, pag 17 e seg.

²² Un tentativo di quantificare la perdita di gettito fiscale registratasi nel 2013 - 2015 per effetto dei mancati versamenti da parte di Facebook e Google è contenuta, ad esempio, nella relazione "[EU Tax revenue loss from Google and Facebook](#)", 2017, di cui è co-autore il parlamentare europeo Paul Tang. Si veda anche lo studio, realizzato da Medio banca, "[WebSoft e indagine sulle multinazionali](#)". Si tratta di un'analisi sulle dinamiche delle 390 multinazionali più grandi del mondo attraverso i loro conti aggregati nel periodo 2012-2016.

l'attuazione. Nel corso del 2018 è previsto che l'OCSE presenti al G20 una relazione intermedia sulla tassazione dell'economia digitale. Per maggiori dettagli, si rinvia al [sito dell'OCSE](#).

L'economia digitale nell'Unione europea

La Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker ha annoverato la creazione di un **mercato unico digitale** tra le 10 priorità fondamentali da perseguire e promuovere nel corso del proprio mandato.

Una riflessione specifica sulla tassazione delle attività digitali è stata inaugurata nel 2015 nella Comunicazione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i cinque settori principali di intervento" ([COM\(2015\) 302](#)). In quell'occasione si era auspicata l'elaborazione di una **nuova impostazione che realizzasse una tassazione equa ed efficiente**, tra l'altro ristabilendo "il legame tra l'imposizione fiscale e il luogo in cui si svolge l'attività economica".

Il dibattito sull'economia digitale si è in seguito concentrato sul pacchetto di riforma sulla tassazione delle imprese presentato nell'ottobre 2016, in particolare sulle proposte di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, CCCTB ([COM\(2016\) 683](#)) e sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società, CCTB ([http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0685&rid=1COM\(2016\)685](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0685&rid=1COM(2016)685))²³.

Più recentemente, il 21 settembre 2017, la Commissione europea ha pubblicato una **Comunicazione** dal titolo "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale" ([COM\(2017\) 547](#)). Nel testo si auspica la realizzazione di una tassazione equa dell'industria digitale attraverso un'azione al livello UE ed "un'impostazione globale e moderna" che assicuri equità, competitività, integrità del mercato unico e sostenibilità termine del sistema.

²³ In Parlamento europeo, l'esame delle proposte di direttiva sulla CCTB e CCCTB ha avuto inizio a livello di Commissione. Se ne prevede la votazione tra febbraio e marzo 2018. Nei **progetti di relazione** alla Commissione per i problemi economici e monetari predisposti dai relatori (l'[on. Tang](#) per la CCTB e l'[on. Lamassoure](#) per la CCCTB) è particolarmente accentuata l'attenzione al fenomeno dell'economia digitale. Si prende anche in considerazione l'ipotesi che in Consiglio non si riesca a raggiungere una decisione unanime sulla proposta di direttiva. In questo caso "sarebbe opportuno avviare immediatamente la procedura per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi una **cooperazione rafforzata**". Questa **"dovrebbe inizialmente riguardare gli Stati membri la cui moneta è l'euro; gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di parteciparvi in ogni momento"**. Il riferimento è alla speciale procedura che consente ad almeno nove Stati membri di muoversi a velocità diverse e verso obiettivi diversi rispetto a quelli al di fuori delle aree di cooperazione rafforzata. Non consente, tuttavia, un ampliamento delle competenze previste dai trattati.

La Commissione è dell'opinione che nel lungo periodo la proposta su una base imponibile comune per l'imposta sulla società sia in grado di gettare le basi per affrontare le sfide della tassazione del digitale. Vengono comunque indicate alcune misure immediate, complementari e a breve termine in grado di proteggere le basi di imposizione diretta e indiretta degli Stati membri:

- 1) imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali;
- 2) ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali;
- 3) prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie.

L'opportunità di assicurare la tassabilità anche delle aziende digitali è emersa anche in sede di riunione informale dell'[ECOFIN \(Tallin, 16 settembre 2017\)](#) e di [Consiglio europeo \(19-20 ottobre 2017\)](#). E' probabile che il Consiglio Ecofin torni nuovamente sul tema il prossimo 5 dicembre.

Si ricorda, infine, la [dichiarazione congiunta sottoscritta a settembre 2017](#) dal Ministro dell'economia Padoan assieme ai propri omologhi francese, tedesco e spagnolo. Senza mettere in discussione l'importanza dei lavori su CCTB e CCTB, i Ministri hanno chiesto alla Commissione di esplorare opzioni, compatibili con il diritto UE, e proporre soluzioni efficaci. Queste ultime dovrebbero essere dirette all'approvazione di una "imposta perequativa" sul fatturato generato in Europa dalle compagnie digitali.

Il **programma di lavoro della Commissione europea per il 2018** ([COM\(2017\) 650, Allegato 1](#)) [preannuncia la presentazione di ulteriori proposte](#) nel primo trimestre 2018.

Disciplina proposta

La norma in esame allevia innanzitutto il nesso tra possibilità di tassazione e presenza fisica di un'impresa all'interno del territorio dello Stato (**comma 3**). Si conferisce infatti all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata "per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato".

Il **comma 6** accentra la competenza territoriale per le relative attività in un ufficio presso la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, da individuare con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. Nella relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 tale scelta si argomenta affermando che "a Milano si sono radicate e sviluppate le più avanzate professionalità utili al contrasto dei fenomeni elusivi nei diversi settori dell'economia digitale".

Viene fissata una soglia (un numero complessivo di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro nel corso di un semestre), il superamento della quale determina una verifica sull'effettiva natura dell'attività svolta dal soggetto.

L'articolo 21 del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), stabilisce tempi e modalità della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture IVA emesse e ricevute su base trimestrale (cd. "spesometro", si veda per maggiori dettagli il sito dell'[Agenzia delle entrate](#)).

Il **comma 1** della norma in esame aggiunge all'articolo 21 un comma 2-*bis*, ai sensi del quale un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare nei tempi stabiliti dal **comma 2**, indicherà le modalità con cui gli acquirenti delle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici dovranno segnalare le prestazioni medesime all'Amministrazione finanziaria.

L'avvenuto superamento della soglia deve essere comunicato agli interessati entro trenta giorni; l'invito per la verifica in contraddittorio va rivolto entro sei mesi da tale comunicazione (**comma 4**), indicando l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi nonché la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito medesimo (**comma 5**).

La verifica può avere luogo con una delle seguenti modalità:

- 1) diritto di **interpello** (articolo 11, comma 2, della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#)) per la disapplicazione di norme tributarie che -allo scopo di contrastare comportamenti elusivi - limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario ;
- 2) **accordi preventivi** per le imprese con attività internazionale (articolo 31-*ter* del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#)). La stipula può avere luogo con principale riferimento a: la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo; l'applicazione nel caso concreto di norme sull'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione di un'impresa; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; l'applicazione nel caso concreto di norme sull'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e *royalties* e altri componenti reddituali. Gli accordi vincolano le parti per il periodo di imposta in corso e per i quattro successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti e risultanti dagli accordi.

Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede l'applicazione della **procedura**

di cooperazione e collaborazione rafforzata prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti, del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#).

La procedura prevede che a seguito dell'eventuale constatazione della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'Agenzia delle entrate invii un invito al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari di quest'ultimo.

In caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'invito rivolto dall'Agenzia delle entrate ad un non residente, il **comma 8** stabilisce che siano applicabili le sanzioni amministrative - non penali - previste dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), in quanto compatibili.

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca " Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi". Contiene sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (Titolo I, articoli 1-12) e sanzioni in materia di riscossione (Titolo II, articoli 13-15).

I criteri in base ai quali stabilire se sussista una "stabile organizzazione" vengono individuati tramite una novella (**comma 7**) dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi ([decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)).

Sulla base della versione vigente dell'articolo 162 del TUIR il concetto di "stabile organizzazione" è strettamente legato alla presenza fisica di un'azienda, rientrandovi in particolare (comma 2) le sedi di direzione, le succursali, gli uffici, le officine, i laboratori, i luoghi di estrazione di risorse naturali, i cantieri di costruzione (se di durata pari ad almeno 3 mesi).

Si ricorda, tuttavia che una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione (comma 4 del citato articolo 162 quale vigente) se:

- a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Inoltre il comma 5 esclude che costituisca di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari

che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

Infine, il comma 6 individua comunque come una stabile organizzazione d'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Per effetto delle modifiche proposte dal **comma 7**, rientrerebbero nella definizione di "stabile organizzazione":

- 1) in generale i luoghi relativi "alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere", eliminando quindi il riferimento, ritenuto eccessivamente restrittivo, ai luoghi di estrazione di risorse naturali (comma 2, lettera f), dell'articolo 162);
- 2) le entità caratterizzate da "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una (...) consistenza fisica nel territorio stesso" (nuova lettera f-bis) al comma 2 dell'articolo 162). Il riferimento agli elementi della **stabilità**, della **ricorrenza** e della **dimensione economica** dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di "stabile organizzazione".

In proposito alla compatibilità di questa norma con i trattati europei ed agli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione, la relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 richiama la [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-6/16](#) del 7 settembre 2017. Si ritiene rilevante che in quella sede la Corte abbia "ritenuto, nella sostanza, compatibile con i Trattati una disposizione che, pur differenziandosi dalle loro prescrizioni, sia volta a contrastare fenomeni di frode o di abuso di diritto".

In proposito si rileva che il punto n. 31 della sentenza recita: "una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né un provvedimento fiscale che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato". Invece, "per verificare se un'operazione persegue un obiettivo di frode o di abuso, le autorità nazionali competenti (...) devono procedere, caso per caso, a un esame complessivo dell'operazione interessata. L'introduzione di un provvedimento fiscale di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di contribuenti dall'agevolazione fiscale, senza che l'amministrazione finanziaria sia tenuta a fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso, eccederebbe quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi " (punto n. 32).

Il nuovo comma 4 dell'articolo 162 elenca i casi che non possono configurarsi come "stabile organizzazione", purché le attività svolte siano "di carattere preparatorio o ausiliario". Tali esenzioni non sarebbero applicabili (nuovo

comma 5 dell'articolo 162) nel caso di sede fissa di affari utilizzata o gestita da un'impresa (anche strettamente collegata) che svolga la propria attività - anche altrove all'interno dello Stato - permettendo di configurare una stabile organizzazione o comunque un'attività che non sia di mero "carattere preparatorio o ausiliario". E' necessario che le attività svolte "costituiscono funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa".

Si considera altresì che un'impresa non residente abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (nuovo comma 6 dell'articolo 162) qualora un soggetto agisca per conto di essa concludendo abitualmente contratti o portando alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa medesima. E' altresì necessario che i contratti siano, alternativamente: in nome dell'impresa; relativi al trasferimento della proprietà - o per la concessione del diritto di utilizzo - di beni dell'impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa medesima. E' prevista una clausola di esclusione per:

- 1) soggetti le cui attività siano limitate a quelle, di carattere preparatorio o ausiliario, che il precedente comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della stabile organizzazione (nuovo comma 6 dell'articolo 162);
- 2) agenti indipendenti, a meno che operino - esclusivamente o quasi - per conto di una o più imprese alle quali sono strettamente collegati²⁴ (nuovo comma 7 dell'articolo 162).

Il **comma 9** della norma in esame istituisce un'**imposta sulle transizioni digitali** relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Sarà applicabile a prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma anche di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta (articolo 23, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e articolo 29, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#)). Sono invece **esclusi da tale imposta**:

- 1) le imprese agricole;

²⁴ Il comma 7-bis dell'articolo 162 del TUIR, come novellato dalla norma in esame, definisce un soggetto come "strettamente collegato ad un'impresa" quando: l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto; l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra (nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50 per cento del capitale sociale). Tale definizione - specifica esplicitamente il nuovo comma 7-bis - è valida "ai soli fini del presente articolo".

- 2) i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 ([legge 23 dicembre 2014, n. 190](#));
- 3) chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità previste dall'[articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#)²⁵.

Sono considerati **servizi effettuati tramite mezzi elettronici** "quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione" (comma 9).

Sembrano quindi escluse le attività di e-commerce.

Un'individuazione più puntuale delle attività rilevanti è affidata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018 (**comma 10**). La relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 specifica che la scelta di ricorrere ad un atto di legislazione secondaria vuole assicurare la flessibilità necessaria a seguire "l'evoluzione dei diversi *business* sia in relazione ai servizi offerti alla clientela sia in relazione ai modelli organizzativi aziendali".

L'aliquota prevista per l'imposta è pari al **6 per cento**, calcolato sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (**comma 11**), al netto dell'IVA. E' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Ai sensi del **comma 12** l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, con l'eccezione di chi aderisce al regime dei contribuenti minimi ed alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, già esclusi peraltro dal comma 9. Questi dovranno, di regola, effettuare (**comma 13**) un versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte dei redditi. Per i non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, invece, il **comma 15** prevede il ricorso a intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato. Questi ultimi effettuano una ritenuta, a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi medesimi.

La relazione tecnica predisposta dal Governo sull'emendamento stima il potenziale maggior gettito derivante dall'introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali in 114 milioni di euro su base annuale a partire dal 2019.

²⁵ L'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato abrogato espressamente dall'articolo 1, comma 85, lettera b), della citata legge di stabilità per il 2015.

Per gli **adempimenti di dichiarazione** e le altre modalità di attuazione dell'imposta, il **comma 17** rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'accertamento, le sanzioni e la riscossione, invece, sono sottoposte - ove compatibili, **comma 16** - alle disposizioni sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. [600](#), Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. [602](#) ,Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Il **credito d'imposta** che spetta ai soggetti che pongono in essere le prestazioni di servizi - specifica il **comma 14** - sarà utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. La possibilità di ricorrere a compensazione ex articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), per l'eventuale eccedenza è limitata ai debiti relativi a: imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta regionale sulle attività produttive e addizionale regionale sull'imposta del reddito delle persone fisiche; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (lettere *a*), *d*), *f*) e *g*) del comma 2 dell'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). La compensazione deve avere luogo tramite modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per espressa indicazione del comma 14 non trova applicazione il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili che l'articolo 34 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), ha fissato in un miliardo di lire del vecchio conio per ciascun anno solare, elevabile con decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze a 700.000 euro "tenendo conto delle esigenze di bilancio".

Ai sensi del **comma 18**, l'imposta sarà applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta.

Il **comma 19** contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, secondo la quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetterà dunque alle amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 20** incarica, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze di redigere annualmente una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalle norme in via di approvazione per la presentazione alle Camere. E' inoltre previsto che nella nota di aggiornamento del DEF, nel mese di settembre 2018, sia inserita una relazione sull'attuazione delle norme in via di introduzione.

In fine, la norma in esame, in previsione del maggiore gettito atteso dall'attuazione dell'imposta, **emenda l'articolo 92** dell'A.S. 2960 ("Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili"). Sulla base della relazione tecnica del Governo, la dotazione del Fondo è incrementata di 114 milioni annui a partire dal 2019, portando quindi la disponibilità da 330 a 444 milioni di euro.

Si ricorda che tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 92, comma 1
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

L'articolo 92 reca un **rifinanziamento** del **Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili in corso di gestione** di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia altresì che il Fondo presenta anche un **definanziamento** di **600 milioni** per il 2018, effettuato con la **Sezione II** del ddl di bilancio in esame. Nel bilancio di previsione per il 2018, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di 604,8 milioni di euro per il 2018, 334,5 milioni per il 2019 e 358,8 milioni per il 2020.

Sul Fondo intervengono alcuni emendamenti approvati in sede referente. L'**emendamento 21.0.1000 (in materia pensionistica)** e l'**emendamento 34.0.8 (Testo 3) - recante Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio - riducono l'ammontare del Fondo. L'emendamento 88.0.1 (testo 3) lo incrementa a decorrere dal 2019.**

Articolo 92, commi 1-bis - 1-quinquies
(Disposizioni per la copertura di misure previdenziali e assistenziali)

L'emendamento 21.0.1000, approvato durante l'esame in sede referente, reca modifiche all'articolo 94 a copertura degli oneri derivanti dalle misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017

Il comma 1-bis riduce **il fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 ha istituito, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per interventi strutturali di politica economica, alla cui costituzione iniziale concorsero le maggiori entrate, derivanti dal comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 1-ter riduce **il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 154 del 2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. All'utilizzo del Fondo per le finalità dianzi indicate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Il comma 1-quater riduce il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82

milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 107 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.

Il comma 1-quinquies riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388 (**finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo**), di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 1 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha definito lo stanziamento per il finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo al fine di fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine.

Articolo 94 (Tabelle A e B)

L'articolo 94 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Nel disegno di legge in esame gli importi della **Tabella A (fondo speciale di parte corrente)** ammontano complessivamente a 215,7 milioni per il 2017 e a 343 milioni dal 2018. Per quanto riguarda la **Tabella B (conto capitale)**, il disegno di legge prevede importi pari a 366,9 milioni per il 2017, a 503,4 milioni per il 2018 e a 504,9 milioni annui a decorrere dal 2019.

(importi in milioni)

Tabella A	2018	2019	2020
Bilancio a legislazione vigente	146,1	143,3	143,3
Disegno di legge di bilancio	215,7	343	343

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

(importi in milioni)

Tabella B	2018	2019	2020
Bilancio a legislazione vigente	356,9	403,4	404,9
Disegno di legge di bilancio	366,9	503,4	504,9

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. d), della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle.

Con l'approvazione **dell'emendamento 21.0.1000** (e relativi subemendamenti) recante "Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017" sono state disposte le **seguenti riduzioni degli accantonamenti previsti in Tabella A:**

- voce Ministero dell'economia e delle finanze
2020: – 56.000.000
- voce Ministero dello sviluppo economico
2020: – 1.000.000
- voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2020: – 2.000.000
- voce Ministero della giustizia

- 2020: – 5.000.000
- voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- 2020: – 8.000.000
- voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- 2020: – 5.000.000
- voce Ministero dell'interno
- 2020: – 5.000.000
- voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- 2020: – 1.000.000
- voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 2020: – 2.000.000
- voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- 2020: – 5.000.000

L'emendamento 30.0.2 (testo 4), approvato in sede referente, istituisce il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare. All'onere ivi previsto, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.

L'emendamento 30.0.43 (testo 2), approvato in sede referente, introduce un nuovo articolo 30-*bis*, concernente il Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia, prevede la copertura degli oneri ivi previsti con la riduzione, alla tabella A, della voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 3.400.000 euro per il 2018; 3.300.000 euro per il 2019; 3.300.000 per il 2020.

L'emendamento 31.0.5, approvato in sede referente, reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per il 2018 per la partecipazione italiana all'Expo di Dubai. A coperture di tale onere dispone la corrispondente riduzione della voce "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" in Tabella A.

L'emendamento 39.25 (testo 3), approvato in sede referente, istituisce un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio e dispone, a copertura dei relativi oneri, alla Tabella A, voce "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", la riduzione di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni a decorrere dal 2019.

Articolo 101-bis **(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)**

L'**articolo 101-bis**, risultante dall'approvazione dell'**em. 101.0.25**, reca una **clausola di salvaguardia** per le **regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano**, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

La previsione di tale clausola comporta che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome. Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale²⁶.

Va rilevato come tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

L'articolo in esame specifica inoltre che il **rispetto** degli statuti e delle norme di attuazione **è assicurato** anche con "*riferimento alla **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3***", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all'**articolo 10** della stessa, che ha introdotto la cosiddetta **clausola di maggior favore** nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

²⁶ La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 114

(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Tabella n. 12)

L'articolo 114 del disegno di legge di bilancio approva lo stato di previsione della spesa del MIPAAF e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018.

Il comma 2 detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 prevede norme per la ripartizione delle somme iscritte nel capitolo 2827 del MIPAAF per le seguenti finalità: a) il funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale; b) la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il comma 4 reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAF.

Il comma 5 prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Il comma 6, infine, autorizza la riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIPAAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro.

Durante l'esame in sede referente è stato approvato l'emendamento 17.0.9 (testo 2) recante misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa. Tale emendamento prevede:

- una riduzione di 2 milioni di euro per il 2018 alla, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», azione «Competitività agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano», voce «Cap. 7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60 per cento 4.8.2 40 per cento

- una riduzione di 4 milioni per il 2019 e 3 milioni per il 2020 alla *missione* «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», *programma* «1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)», *azione* «Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie», *voce* «cap. 7439 – FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)» .